

## MODELLO 730 / 2023 E MODELLO REDDITI 2023

Gentile Cliente,

Le riportiamo di seguito alcune indicazioni per la predisposizione del Modello 730/2023 e Modello Redditi 2023 riferiti ai redditi dell'anno 2022.

Al fine di predisporre la Sua dichiarazione dei redditi la documentazione utile è la seguente:

- **modelli CU**; si prega di **segnalare espressamente allo Studio l'eventuale fruizione della Cassa Integrazione e/o dell'indennità di disoccupazione NASPI intervenuta nel 2022** al fine di poter acquisire correttamente la Certificazione Unica emessa dall'INPS relativamente a tali somme.

Ricordiamo che in presenza di più certificazioni uniche rilasciate da diversi sostituti d'imposta, il contribuente dovrà obbligatoriamente presentare la dichiarazione dei redditi per il conguaglio dell'imposta sui redditi.

- **variazioni intervenute nel nucleo familiare** (nascita di figli, matrimoni, decessi, ecc).

Si ricorda che a partire dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all'art. 12 del TUIR spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state **sostituite dall'assegno unico** erogato direttamente dall'INPS a seguito di apposita richiesta. Pertanto in dichiarazione saranno determinate le detrazioni spettanti per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 secondo le vecchie regole e saranno applicate le nuove regole per determinare l'ammontare delle detrazioni eventualmente spettanti per il periodo dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022.

- **variazione di residenza;**

- **copia degli atti relativi ad acquisti o vendite di immobili** (necessari anche ai fini IMU) avvenuti nel 2022 e 2023.

### **Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito per l'anno 2022:**

- redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, anche se per il 2023 non è presente un sostituto d'imposta;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- alcuni redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

Al fine di predisporre la Sua dichiarazione dei redditi, la preghiamo di farci pervenire, entro e non oltre il 30/04/2023, tutti i dati e i documenti in Suo possesso. Consigliamo, qualora possibile, di inviare la documentazione via mail.

### **Nuove aliquote Irpef**

Dall'anno 2022 sono stati rimodulati gli scaglioni di reddito imponibile e le aliquote applicabili ai fine delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Si passa da 5 a 4 aliquote:

- fino a 15.000 euro, 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.

### **Ricordiamo inoltre le principali detrazioni / deduzioni di cui potrà usufruire il contribuente nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2022:**

- **Detrazione per il coniuge non separato legalmente;**
- **Detrazione per figli a carico;**

**Attenzione:** anche quest'anno, per gli oneri per i quali spetta la **detrazione del 19%**, è previsto l'obbligo di utilizzare metodi di pagamento tracciabile al fine del riconoscimento della detrazione stessa. Si prega pertanto di allegare la relativa documentazione, comprovante la tracciabilità della spesa sostenuta: (scontrino carta di credito, debito o prepagata, bonifico bancario/postale, bollettino postale, assegni etc.). Le uniche eccezioni riguardano l'acquisto di medicinali, farmaci da banco, dispositivi medici a marchio CE e prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate al Sistema Sanitario Nazionale.

- **Detrazione per le spese mediche** sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
- **Detrazione per le spese funebri**, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a 1.550,00 euro per defunto;
- **Detrazione per le spese veterinarie** sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19%, con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 550,00 euro;
- **Detrazione per le spese di istruzione** sostenute per la frequenza della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19%, per un importo annuo non superiore a 800,00 euro per ciascun alunno o studente;
- **Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi** con età compresa tra 5 e 18 anni nella misura del 19%. Le spese rientranti nell'agevolazione sono quelle inerenti all'iscrizione annuale e all'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica per un importo massimo previsto di 210,00 euro per figlio;
- **Detrazione per le spese di abbonamento trasporto pubblico** nella misura del 19%. L'agevolazione riguarda le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, su un costo annuo massimo di 250,00 euro, sia sostenute direttamente dal

contribuente per l'acquisto di un abbonamento, sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico.

- **Spese per i conservatori:** è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;
- **Detrazione per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. L'importo massimo agevolabile è di 1.000,00 euro su cui calcolare la detrazione del 19%;
- **Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali** nella misura del 19%. Per le sole università non statali è previsto un limite di spesa agevolabile, stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- **Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti ad un corso di laurea di un'università situata in un comune diverso da quello di residenza per i **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 km dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa (i chilometri sono ridotti a 50 se gli studenti risiedono in zone montane o disagiate. Le spese per i canoni di locazione sostenute sono detraibili nella misura del 19%, nel limite di spesa di 2.633,00 euro.
- **Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto o la costruzione della prima casa** nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000,00 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 euro in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;
- **Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni**, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura del 19% calcolato su un limite massimo di spesa di 530,00 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 euro, dal 2016, 750,00 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
- **Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio** nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese sostenute per singolo immobile;
- **Detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+, nella misura del 50%, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 euro. Le spese per mobili ed elettrodomestici risultano

agevolabili solo in presenza di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di acquisto: pertanto le spese sostenute nel 2022 sono agevolabili a fronte di interventi iniziati dal 01/01/2021;

- **Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico** degli edifici in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
- **Bonus facciate:** detrazione edilizia pari al 60% delle spese sostenute nel 2022 per interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, nelle zone ad alta intensità abitativa e centri storici;
- **Detrazione per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche:** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000,00 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%);
- **Superbonus 110%:** per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022, a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus). Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati");
- **Sistemazione del verde:** è possibile portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione del verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. Il bonus prevede una detrazione fiscale del 36% per un importo massimo di spesa di 5.000,00 euro. L'importo della detrazione verrà suddiviso in 10 anni.
- **Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS** per un importo non superiore a 30.000,00 euro;
- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato** nella misura di 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150,00 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato** nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;

- **Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni** per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- **Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti** che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni;
- **Deduzione per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari** versati all'ente pensionistico di appartenenza (anche per i famigliari fiscalmente a carico), contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
- **Deduzione per contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive** (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione;
- **Deduzione per l'assegno periodico corrisposto al coniuge** a seguito di separazione o divorzio ("alimenti"), esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
- **Deduzione per le spese sostenute dai disabili** per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all'assistenza diretta della persona;
- **Deduzione per i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari** per un importo massimo pari a 1.549,37 euro;

**ATTENZIONE:** anche in caso di presentazione del modello 730 possono restare ulteriori obblighi dichiarativi legati al modello Redditi Persone Fisiche 2023 (capital gains, investimenti e attività finanziarie all'estero); ci riferiamo in particolare ai casi, non poco frequenti, di:

- contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero e che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE);
- contribuenti che hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero attraverso un soggetto non residente, senza il tramite di intermediari.

**Per ogni altro tipo di onere, spesa o provento non contenuti nell'elenco di cui sopra, che dato l'elevato numero di casi non può essere esaustivo, siete pregati di contattare lo Studio per l'esamina della rilevanza ai fini fiscali.**

**Studio Bacchin, Bertoni & Associati**